

BGer 2D_53/2015 vom 23. März 2016

Bundesgericht, 2016-03-23, IT

Quelle: https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/bger_2D_53_2015

FR: TF 2D_53/2015 du 23 mars 2016

IT: TF 2D_53/2015 del 23 marzo 2016

Erwägungen

E. 4

La ricorrente lamenta anche la lesione del principio della parità di trattamento, in generale (art. 8 Cost.) e nell'ambito specifico dei "rapporti tra concorrenti diretti" (art. 27 Cost.). Il Tribunale cantonale amministrativo non avrebbe esaminato con il medesimo rigore - d'ufficio, parrebbe di capire - l'offerta della B._____ SA, la quale avrebbe presentato anch'essa referenze in corso di realizzazione, che non raggiungevano il valore richiesto e riguardavano per di più opere non di carattere pubblico. A mente della ricorrente l'assenza di accertamenti a tale riguardo, la cui "rilevanza" sarebbe emersa solo con la sentenza impugnata, andrebbe riparata dal Tribunale federale in applicazione dell' art. 118 cpv. 2 LTF .

La B._____ SA obietta con ragione che l'allegazione è nuova. Davanti all'autorità cantonale la ricorrente non ha mai contestato l'offerta di questa concorrente, tanto meno ha messo in dubbio le sue referenze, sebbene il tema fosse stato centrale fin dall'inizio della procedura di ricorso. La C._____ SA aveva infatti contestato l'importo dichiarato dalla ricorrente per lo stabile commerciale-abitativo del Patriziato di Y._____ già nelle osservazioni del 26 giugno 2014, alle quali si era associata in seguito anche la B._____ SA, il 18 luglio 2014. La ricorrente non spiega nemmeno in forza di quali norme del diritto processuale ticinese il Tribunale cantonale amministrativo avrebbe dovuto esaminare d'ufficio anche l'offerta della B._____ SA, la quale, come detto, non è mai stata oggetto di contestazioni. La censura è quindi inammissibile in forza dell'art. 99 cpv. 1 in relazione con l' art. 117 LTF .

E. 5

Da ultimo la ricorrente afferma che la sua esclusione viola il principio della buona fede e, ancora, del divieto d'arbitrio in relazione con numerose disposizioni cantonali sulle commesse pubbliche. In sostanza i giudici ticinesi, una volta stralciata la referenza del cantiere del Patriziato di Y._____, avrebbero ignorato che al punto 6.1 del formulario d'offerta predisposto dal committente, intitolato "Altre referenze studio", essa aveva portato due referenze supplementari che adempivano i requisiti del capitolato: il Centro di formazione professionale di Z._____ e la Scuola Media di W._____.

Anche questo argomento è inammissibile, perché è basato su fatti che non risultano dal giudizio della Corte cantonale (art. 118 LTF ; sentenza 2C_262/2015 dell'8 gennaio 2016 consid. 7.2, in cui viene indicato che è possibile prevalersi di nuovi argomenti giuridici solo se si fondano su fatti accertati). Questi fatti non possono nemmeno essere adottati in questa sede (art. 99 cpv. 1 LTF). Di fronte alle contestazioni della C._____ SA e della B._____ SA, delle quali s'è detto, nella replica dell'11 luglio 2014, nelle osservazioni del 1° ottobre 2014 e nell'ultima presa di posizione del 27 luglio 2015 la ricorrente si è del

resto sempre espressa solo sui costi determinanti del Centro patriziale di Y._____; non ha mai accennato alle due opere realizzate a Z.____ e W._____ delle quali si prevale ora.

E. 6

In conclusione il ricorso è infondato, nella misura in cui è ammissibile. Gli oneri processuali sono posti a carico della parte soccombente (art. 66 cpv. 1 LTF). Alla B._____ SA, che non si è avvalsa di un patrocinatore (DTF 133 III 439 consid. 4 pag. 446) e al Comune di X._____, che ha agito nell'ambito delle sue funzioni di diritto pubblico (art. 68 cpv. 3 LTF), non sono assegnate ripetibili.

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.